

COMUNE DI PONTE NOSSA PROVINCIA DI (BG)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

Approvato con delibera Consiliare n. 11 del 10/03/1995

Modificato con delibera Consiliare n. 38 del 03/07/1995

Modificato con delibera Consiliare n. 45 del 28/11/1997

Modificato con delibera Consiliare n. 7 del 25/03/2003 decorrenza 1/1/2003

Modificato con delibera Consiliare n. 18 del 31/03/2005 decorrenza 1/1/2005

Modificato con delibera Consiliare n. 12 del 15/03/2006 decorrenza 1/1/2006

Modificato con delibera Consiliare n. 24 del 10/04/2006 decorrenza 1/1/2006

Modificato con delibera Consiliare n. 4 del 16/03/2010 decorrenza 1/1/2010

Modificato con delibera Consiliare n. 5 del 26/02/2011 decorrenza 1/1/2011

Articolo 1	3
ISTITUZIONE DELLA TASSA.....	3
Articolo 2	3
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.....	3
Articolo 3	3
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Articolo 4	3
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA.....	3
Articolo 5.....	3
ESCLUSIONI DALLA TASSA.....	3
Articolo 6	4
COMMISURAZIONE DELLA TASSA.....	4
Articolo 7	4
APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DEL SERVIZIO	4
Articolo 8	5
PARTI COMUNI DELCONDOMINIO.....	5
Articolo 9	5
DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE TASSABILI	5
Articolo 10	6
ESENZIONI.....	6
Articolo 11	6
RIDUZIONI.....	6
Articolo 12	6
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.....	6
Articolo 13	7
DENUNCE	7
Articolo 14	7
DECORRENZA DELLA TASSA.....	7
Articolo 15	7
MEZZI DI CONTROLLO.....	7
Articolo 16	8
SANZIONI.....	8
Articolo 17	8
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONI E CONTENZIOSO.....	8
Articolo 18	8
COSTI DI SPAZZAMENTO	8
Articolo 19	8
RIDUZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI PRODOTTI DA ATTIVITA’ ECONOMICHE.....	8
Articolo 20	8
IMPORTI MINIMI	8

Articolo 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e di quelli assimilabili ai sensi dell'art. 39 della legge 22 Febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita un'apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri del presente regolamento.

Articolo 2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1- Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 Settembre 1982 n. 915, in conformità all'art. 59 del Decreto legislativo 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc...).

Articolo 3

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Articolo 4

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1 L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa rinvio.
2 Per gli alloggi affittati in modo saltuario, stagionale od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario.

Articolo 5

ESCLUSIONI DALLA TASSA

1 - Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2 - Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia,di regola presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 1117 del codice civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti,siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze (energia elettrica, gas, acqua e telefono);

f) fabbricati danneggiati, non abitabili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea

documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti ed a condizione che la relativa produzione sia prevalente o comunque rilevante rispetto a quella relativa ai rifiuti speciali assimilati dal comune a quelli urbani e purché sia dimostrata dal contribuente la relativa produzione attraverso la documentazione imposta dalla normativa ecologica di cui al decreto legislativo n. 22 e successive modificazioni."

La superficie non tassabile è determinata da quella parte in cui si producono i suddetti rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività.

Articolo 6 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1 - La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo di smaltimento.

2 - La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3 - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4 - I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura moltiplicata per il numero dei piani".

5 - Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibite all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività".

6 - Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche, anche se gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa, ma le parti di uso comune sono imputate all'attività prevalente, da individuarsi in base alla quantità dei rifiuti prodotti nell'insediamento";

Articolo 7 APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 - La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché, si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando di fatto detto servizio è attuato.

2 - Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 100% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona

perimetrata o di fatto servita non supera 500 m.

b) in misura pari al 20% della tariffa, se la suddetta distanza supera 500 m. e fino a 1.000 m.;

c) in misura pari al 10% della tariffa per distanze superiori ai 1.000 m.;

3 - Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente ufficio tributario comunale. Dalla data di tale diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4 - In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi devono assicurare o della frequenza di raccolta, il tributo è dovuto in misura pari allo 0% della tariffa.

---5 - Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo della distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità degli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Articolo 8

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1 – Sono tenuti all'obbligazione tributaria coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile.

Articolo 9

DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE TASSABILI

1 – Agli effetti della commisurazione della tassa, i locali e le aree tassabili vengono classificate come segue:

• Utenze domestiche (Case, appartamenti e locali ad uso abitazione)

• Utenze non domestiche

2 – Le utenze non domestiche sono così classificate:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, municipio e uffici pubblici

2. Campeggi, distributori carburanti

3. Farmacia

4. Esposizioni, autosaloni

5. Alberghi con ristorante

6. Alberghi senza ristorante

7. Case di cura e riposo

8. Uffici, agenzie, studi professionali

9. Banche ed istituti di credito

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

11. Edicola, tabaccaio, plurilicenze

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere), grossisti e intermediari senza vendita diretta al pubblico

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14. Attività industriali con capannoni di produzione per la parte di superficie fino a 15.000 mq:

14.1 Attività industriali con capannoni di produzione per la parte di superficie oltre i 15.000 mq.

15. Attività artigianali di produzione di beni specifici

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

17. Bar, caffè, pasticceria

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari con superficie non superiore a 400 mq.

18.1 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari con superficie superiore a 400 mq.

19. Plurilicenze alimentari e/o miste

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante per la parte di superficie fino a 200 mq.

20.1 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante per la parte di superficie oltre i 200 mq.

21. Discoteche, night club

Articolo 10 ESENZIONI

- 1 - Non viene prevista alcuna esenzione al di fuori di quelle contemplate da presente regolamento .

Articolo 11 RIDUZIONI

1. Non sono tassabili le aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali.
2. Sono tassabili per intero le superfici scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di un'attività produttiva, e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta, su specifica richiesta scritta del contribuente, nella misura sotto notata nel caso di:
 - a) Abitazioni con un unico occupante, confermata da autocertificazione: 33%
 - b) Abitazioni tenute a disposizione di persone *e/o* nuclei-familiari che risiedano per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale: 25%
 - c) Seconde case, con dimostrazione annuale della residenza in altri comuni in Italia o all'estero: 25%
 - d) Abitazioni non occupate alle quali, per particolari e giustificati motivi, non sono stati disdetti e scollegati gli allacciamenti alle utenze e che con presentazione di fatture ENEL nelle quali risulti per l'intero anno solare un consumo inferiore o uguale a 100 KW: 50%
 - e) Abitazioni nelle quali vengano utilizzati composte per lo smaltimento dei rifiuti vegetali, nel caso di composte condominiali, la riduzione potrà essere applicata conteggiando un composte da 300 litri ogni sette abitanti il tutto confermato da autocertificazione : 10%

Articolo 12 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita una tassa di smaltimento in base alla tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria contenente voci corrispondente di uso maggiorata del 50%
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.lgs 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

Articolo 13

DENUNCE

1. I soggetti che detengono od occupano i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza
 - c) per enti, istituti, associazioni, società ed altri organizzazioni devono essere indicati, la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei legali rappresentati
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati
 - e) la data di inizio della conduzione od occupazione dei locali e delle aree
 - f) la provenienza
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Articolo 14

DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
 3. La cessazione, durante il corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
 5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto al ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.
- Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Articolo 15

MEZZI DI CONTROLLO

- 1 - Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce, nelle autocertificazioni o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste all'art. 76 del D. Lgs 507/1993.

Articolo 16 SANZIONI

1 - Per le violazioni previste dall' art. 76 del D. Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate.

Articolo 17 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONI E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D. Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546, è disciplinato allo stregua dell'articolo 63 del D.P.R. 28.01.1968, n. 43 e dall'articolo 20 del D.P.R. 26/10/1972 n. 638 e successive modificazioni.

Articolo 18 COSTI DI SPAZZAMENTO

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana, il costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani è considerato per intero.

Articolo 19 RIDUZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI PRODOTTI DA ATTIVITA' ECONOMICHE

1 . Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento della parte variabile della tassa, deducendo dalla tariffa complessiva le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi del DPR 158 del 1999, dovuta per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dall'attività di lavorazione industriale o artigianale.

Articolo 20 IMPORTI MINIMI

1 - La tassa è dovuta solo per importi uguali o superiori a € 12,00